

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: STEFÀNO)

Roma, 10 novembre 2021

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (n. 320)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, che definisce le modalità di attuazione del contributo concesso a favore delle imprese di gestione aeroportuale e di servizi aeroportuali a terra, per i danni subiti in relazione all'emergenza Covid-19, in attuazione dei commi da 716 a 719 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020);

considerato che la misura di aiuto in oggetto, come incrementata dal decreto-legge n. 73 del 2021, è stata autorizzata dalla Commissione europea, con la decisione C(2021) 5702, del 26 luglio 2021;

considerato che nella decisione di autorizzazione della misura, da parte della Commissione europea, si riporta che l'Italia stima un numero di beneficiari pari a 32 gestori aeroportuali e 150 gestori dei servizi di terra (*handling*). La decisione prevede inoltre, al punto 2.7, specifiche indicazioni sulla metodologia da utilizzare per la determinazione del danno ristorabile. Per i beneficiari che svolgono attività in qualità di gestori aeroportuali o prestatori di servizi di assistenza a terra in più aeroporti, il danno è calcolato come somma dei danni relativi a ciascun aeroporto;

considerato, in particolare, l'articolo 3, che definisce il contenuto della domanda di contributo, in cui devono essere indicati i dati per il calcolo del danno, in conformità agli allegati, e che deve essere corredata da una relazione di un esperto indipendente che attesti la veridicità, la correttezza e la riconciliabilità dei dati, la sussistenza del nesso di causalità diretta tra il danno e l'emergenza da Covid-19, la corretta applicazione della metodologia e l'assenza di duplicazioni nella compensazione del danno;

valutato che lo schema di decreto non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera c), in cui si dispone che l'esperto indipendente, chiamato a stilare la relazione che dovrà accompagnare la domanda di contributo, può essere un revisore legale o una società di revisione contabile, purché diverso dal soggetto che certifica il bilancio di esercizio del richiedente, valuti la Commissione di

---

Al Presidente  
della 8<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

merito l'opportunità di precisare che si tratta del bilancio di esercizio "corrente" del richiedente, ai fini di una piena coerenza con la normativa europea in materia di requisiti specifici della revisione legale dei conti (articolo 5 del regolamento (UE) n. 537/2014), dove si prevede un divieto per il revisore di prestare alcuni servizi diversi dalla revisione contabile nel lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e l'emissione della relazione di revisione.

Dario Stefàno